FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
PADOVA

E p.c. A TUTTI GLI OMCEO TERRITORIALI
LORO SEDI

Resp. Proced.: D.ssa Cecilia D'Addio
Resp. Istrut.:

OGGETTO: Iscrizione albo – obbligo vaccinale.

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 17479/2021 del 12-11-2021
Doc. Principale - Copia Documento

In riferimento alla nota del 5 novembre u.s. inviata a tutti gli Omceo d'Italia contenente rilievi sul contenuto della Comunicazione n.212/2021 della FNOMCeO avente ad oggetto le iscrizioni dei sanitari e gli adempimenti connessi rispetto all'obbligo vaccinale si ribadisce quanto segue.

L'Ordine è l'autorità pubblica competente alla verifica dei titoli e dei requisiti necessari previsti dal DPR n.221/1950 per poter esercitare la professione e, nel suddetto ruolo, non può esimersi dall'osservare disposizioni successivamente emanate dal legislatore che integrano o modificano la materia specifica.

La fonte primaria che costituisce la base giuridica della verifica dell'effettiva vaccinazione del soggetto si rinviene nell'art.4, comma 1, del dl n.44/2021 che stabilisce:" *La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione*…".

La Circolare del Ministero della salute interpreta semplicemente le norme giuridiche rilevanti per l'attività amministrativa degli Omceo interessati all'applicazione delle medesime al fine di coordinare gli enti vigilati.

Ad avviso della Federazione è necessario chiarire i termini della questione distinguendo i diversi soggetti giuridici operanti nel sistema e i differenti ruoli all'interno del quadro giuridico.

Il legislatore nel comma 6 dell'art.4 ha disciplinato una procedura specifica rivolta ai sanitari che già esercitano la professione in quanto iscritti nell'albo individuando le ASL quali soggetti legittimati ad accertare la violazione dell'obbligo vaccinale dei medesimi.

Rispetto alla disposizione del comma 1 dell'art.4 summenzionata il legislatore non ha previsto alcuna procedura in quanto gli Ordini, stante le funzioni attribuite dal D.L.C.P.S. n.233/1946 e s.m.i., sono le uniche autorità competenti all'accertamento della sussistenza dei requisiti essenziali dei laureati per poter essere iscritti nell'albo e conseguentemente per poter esercitare la professione.

FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Partenza N. 17479/2021 del 12-11-2021
Doc. Principale - Copia Documento

Pertanto, le fattispecie sopra delineate non possono essere sovrapposte in quanto i soggetti giuridici e gli ambiti di competenza di ciascuno sono chiaramente distinti nell'ordinamento giuridico.

Ed è proprio in questa prospettiva che il Ministero vigilante ha fornito i chiarimenti, oggetto, successivamente, della Comunicazione n.212.

In considerazione delle argomentazioni su esposte, procedere alle iscrizioni senza preventivamente verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale, in attesa di acquisire l'accertamento da parte di altra autorità della violazione di cui trattasi, costituisce una palese violazione degli obblighi gravanti sugli Omceo, una evidente inosservanza degli indirizzi forniti dal Ministero vigilante nonché contribuisce a relegare l'Ordine in una posizione subordinata rispetto alla propria funzione istituzionale determinando, in aggiunta, un immotivato appesantimento dell'intera procedura amministrativa.

Peraltro, anche sotto il profilo della protezione dei dati personali il Garante della Privacy è intervenuto in merito al trattamento relativo allo stato vaccinale da parte degli Ordini professionali stabilendo che rispetto alla protezione dei dati le disposizioni dell'art.4 del dl n.44/2021 ne costituiscono la base giuridica e che, pertanto, l'Ordine, in quanto titolare del trattamento, non deve acquisire il consenso dell'interessato

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

Firmato digitalmente da
FILIPPO ANELLI
O = FNOMCEO
C = IT

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005